

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione per la pesca

PROVVISORIO
2003/0125(CNS)

28 luglio 2003

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale
(COM(2003) 349 – C5-0284/2003 – 2003/0125(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Struan Stevenson

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	7

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 13 giugno 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (COM(2003) 349 – 2003/0125(CNS)).

Nella seduta del 30 giugno 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per la pesca per l'esame di merito (C5-0284/2003).

Nella riunione del 9 luglio 2003, la commissione ha nominato relatore Struan Stevenson.

Nelle riunioni del ... e ... ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti favorevoli, ... contrari ... e ... astensione(i)/all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente), ... (vicepresidente), ... (vicepresidente), Struan Stevenson (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e

La relazione è stata depositata il

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale
(COM(2003) 349 – C5-0284/2003 – 2003/0125(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 349)¹,
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0284/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A5-0000/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Al più tardi entro sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di regolamento, applicabile a tutte le organizzazioni

¹ Non ancora pubblicata in GU.

internazionali della pesca, in cui siano chiaramente definite le competenze comunitarie in materia di ispezione e controllo.

Motivazione

È necessario istituire un quadro giuridico coerente per la gestione di una pesca sostenibile, precisando le competenze in materia di ispezione e controllo.

Emendamento 2
Articolo 1 ter (nuovo)

Articolo 1 ter

Entro un anno la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio uno studio aggiornato sul costo dei servizi di ispezione e controllo in vigore negli Stati membri – considerando sia l'amministrazione centrale che gli enti regionali e locali aventi competenze in materia – nonché una valutazione dei costi che comporterebbe un organismo propriamente comunitario il quale svolgesse le medesime funzioni attualmente svolte dai suddetti servizi.

Motivazione

Occorre analizzare correttamente i costi che tali funzioni comportano per i contribuenti comunitari.

MOTIVAZIONE

1. OBIETTIVO

La proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale si prefigge due obiettivi:

- a) recepire nella legislazione comunitaria le raccomandazioni – che già formano parte del diritto comunitario, non essendoci state obiezioni da parte dell'Unione – adottate nel corso della 21a riunione annuale della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) svoltasi il 12, 13, 14 e 15 novembre 2002, relative a modifiche del regime per quanto riguarda i trasbordi e le operazioni di pesca in comune;
- b) prorogare fino al 31 dicembre 2004 la decisione adottata dal Consiglio dei Ministri della pesca del 22 novembre 1999 al fine di assicurare la sorveglianza delle attività di pesca svolte nella zona NEAFC, volta ad introdurre un “regime ad hoc” comunitario di ispezione e sorveglianza per l’anno 2000 in cui i compiti di controllo fossero ripartiti tra la Commissione e gli Stati membri di bandiera interessati – regime che il Consiglio stesso ha deciso di prorogare fino al dicembre 2002 con il regolamento (CE) n. 215/2001.

In definitiva, l’obiettivo principale della proposta della Commissione consiste nel recepire nella legislazione comunitaria le raccomandazioni adottate dalla Commissione NEAFC intese a garantire l'esistenza di un regime globale di ispezione e sorveglianza che consenta di continuare lo sfruttamento sostenibile delle risorse nella zona controllata da tale organizzazione internazionale.

2. PRECEDENTI

La Commissione internazionale per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC), creata nel 1953 con la partecipazione della Comunità europea, è l’organismo che disciplina le attività di pesca nella regione.

La sua base giuridica è la Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale, entrata in vigore nel 1982¹ e volta a promuovere la conservazione e la gestione ottimale delle risorse di pesca nella zona in oggetto. Le parti contraenti della Convenzione sono la Danimarca (a nome delle isole Fær Øer e della Groenlandia), l'Unione europea, l’Islanda, la Norvegia, la Polonia e la Federazione russa.

La NEAFC, il cui segretariato ha sede a Londra, mantiene un’impostazione regionale compatibile con la giurisdizione sovrana degli Stati costieri sui rispettivi fondali. Essa opera attraverso la cooperazione e la consultazione internazionali. In tal modo, essa può adottare raccomandazioni vincolanti in ordine alle attività di pesca svolte al di fuori delle acque

¹ Approvata con decisione del Consiglio 81/608/CEE, del 13.7.1981 (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

controllate dalle parti contraenti, le quali sono obbligate a conformarsi a tali raccomandazioni, a meno che non sollevino un'obiezione entro un termine di 50 giorni a decorrere dalla data di notifica della raccomandazione in questione.

Ai sensi del regime di controllo introdotto in virtù di due raccomandazioni del novembre 1998 e in vigore dal 1° luglio 1999, ciascuna parte contraente è tenuta a trasmettere al segretariato della NEAFC una relazione sulle navi autorizzate a pescare specie regolamentate da tale organizzazione al di fuori dei fondali soggetti alla rispettiva giurisdizione nazionale. Inoltre, ciascuna parte contraente è tenuta a comunicare ogni settimana al segretariato il numero di pescherecci effettivamente operanti nelle acque disciplinate dalla Convenzione, nonché a trasmettere informazioni precise sulle catture effettuate tanto nella zona NEAFC quanto nelle proprie acque territoriali. Vigè inoltre un regime di controllo in mare che prevede ispezioni reciproche e sorveglianza delle infrazioni, nonché il controllo in porto di ogni peschereccio battente bandiera di uno Stato che non è parte contraente.

Tale regime è stato recepito nel diritto comunitario in virtù del regolamento (CE) n. 2791/1999¹ del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale. L'obiettivo di detto regolamento consiste nell'adattare la legislazione comunitaria alle raccomandazioni adottate dalla NEAFC nel 1998 e nell'integrare tutte le misure precedenti in un nuovo ed unico strumento di controllo, al fine di garantire il rispetto della politica di conservazione e gestione delle risorse concordata nel quadro della Convenzione.

In relazione all'obbligo della Comunità di effettuare i controlli e le ispezioni stabiliti dalla NEAFC, il Consiglio dei Ministri della pesca del 22 novembre 1999 ha deciso di introdurre una misura specifica per l'anno 2000, che ripartisce i compiti di controllo tra la Commissione e gli Stati membri.

Nel corso della sua 21a riunione annuale, svoltasi nei giorni 12, 13, 14 e 15 novembre 2002, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato alcune raccomandazioni relative a modifiche del regime con riguardo ai trasbordi e alle operazioni di pesca in comune. Conformemente agli articoli 12 e 15 della Convenzione NEAFC, a partire dal 6 febbraio 2003 tali raccomandazioni – già obbligatorie per l'Unione europea – sono divenute vincolanti per le parti contraenti.

3. OSSERVAZIONI

In quanto al primo obiettivo della proposta di regolamento presentata dalla Commissione, il Parlamento non ha nulla da obiettare, dato che la proposta si limita a recepire nell'ordinamento giuridico comunitario – a fini di chiarezza del *corpus* giuridico – una serie di disposizioni che sono già vincolanti per l'Unione.

La controversia sorge in merito al secondo obiettivo, che ancora una volta mette in evidenza la difficoltà della Commissione e degli Stati membri di trovare una soluzione allo spinoso problema delle competenze in materia di ispezione e controllo, che effettivamente deriva dal

¹ GUL 337 del 30.12.1999, pag. 1.

conflitto suscitato per dare una soluzione soddisfacente al regime comunitario di competenze in materia di disciplina, controllo e ispezione dei fondali. La riluttanza di alcuni Stati membri a cedere presunte parcelle di sovranità è all'origine del blocco che la Commissione si trova ad affrontare quando presenta proposte che pure risultano assolutamente indispensabili per dare una risposta soddisfacente alle esigenze che insorgono in un ambito multilaterale e globalizzato.

Dai precedenti all'origine alla proposta della Commissione, si deduce chiaramente che ci troviamo di nuovo dinanzi alla necessità di prorogare il regime, dato il blocco che si riproduce in seno al Consiglio ogni qualvolta si tratta di definire chiaramente quali ambiti siano di competenza comunitaria e quali spettino invece agli Stati membri.

Il Parlamento ha richiamato l'attenzione su tale situazione in numerose occasioni – l'ultima delle quali nelle conclusioni della motivazione della risoluzione approvata nel 2001 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2791/1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale. Forse, come suggerisce il relatore della suddetta risoluzione, la soluzione futura risiede nell'istituzione di un'Agenzia comunitaria di ispezione, organismo che senza dubbio si rivelerebbe molto più efficiente di quanto non siano l'insieme degli enti nazionali di ispezione e la scarsa infrastruttura propriamente comunitaria e comporterebbe un costo di gran lunga inferiore per il contribuente rispetto alle linee di bilancio attualmente dedicate a tal fine.

In considerazione di quanto precede, il relatore raccomanda al Parlamento di approvare la proposta di regolamento in oggetto, ma esorta altresì la Commissione a presentare entro sei mesi una proposta di regolamento che offra una soluzione definitiva, non soltanto in ordine al regime di controllo nella zona NEAFC, ma anche in via generale in ambito comunitario, poiché a questo punto della discussione è ormai venuto il momento, tanto per le istituzioni quanto per i governi degli Stati membri, di smettere di temporeggiare e di assumersi le proprie responsabilità.